



Statuto della Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano

1. A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la *Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano*.
2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano attualmente in Milano, Via Solferino n° 19 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3.
3. La Fondazione non ha fini di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura ed urbanistica e comunque nelle materie oggetto della professione di Architetto, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria. A tal fine la Fondazione potrà:
 - istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;
 - promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) con l'esclusione di giornali quotidiani;
 - sostenere l'attività dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, tramite l'incentivazione e il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire;
 - promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di architetto anche tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studio;
 - provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di architetti di particolare interesse culturale;
 - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione di architetto le borse saranno assegnate a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata



pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione di tali borse;

- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi, che direttamente o indirettamente il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano;
- secondariamente nell'ambito regionale della Lombardia.

4. il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempreché i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nel punto 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

5. Per l'adempimento dei compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 3.

6. Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

7. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto nella sua totalità dai Consiglieri pro tempore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e



Conservatori della Provincia di Milano e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comportano contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto secondo modalità e tempi previsti per il Consiglio dell'Ordine. Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, sarà integrato dai nuovi Consiglieri dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano.

8. Ogni carica è assolutamente gratuita.
Ai Consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
9. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;
 - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
 - stabilisce i programmi della Fondazione;
 - decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
 - delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11 a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine fra i presenti alla riunione.



-
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno una settimana prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 48 ore prima di quella di inizio della riunione.
11. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le delibere adottate saranno esposte nella sede dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Quando si verifichi parità di voto avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente punto 9.
12. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto facoltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, salva la ratifica da parte del Consiglio nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
13. Il Collegio dei Revisori della Fondazione, costituito da almeno 3 membri, può essere nominato direttamente dal Consiglio dell'Ordine medesimo e rimane in carica per lo stesso tempo in cui rimane in carica il Consiglio della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri. In caso di dimissioni o comunque del venir meno di Revisori della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano nominerà i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la
-



regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa, i controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà al Consiglio della Fondazione sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La carica di Revisore dei Conti è assolutamente gratuita.

Ai Revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

14. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Egli collabora alla preparazione dei programmi e della attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione stessa.
15. La Fondazione può essere assistita a richiesta del Consiglio di Amministrazione da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale.
Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
16. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina per tale scopo tre Liquidatori.